Gazzetta ufficiale

L 41

47° anno

12 febbraio 2004

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
	Comitato misto SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
	 ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE
Prezzo: 18 EUR	(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario (segue)	* Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	23
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	25
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	27
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	29
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	31
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	33
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	35
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	37
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	39
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.	41
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE	43
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) e l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE	45
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XII (libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE	47

Sommario (segue)	* Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2003, del 7 novembre 2003, che modifica il protocollo n. 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003, del 7 novembre 2003, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2003, del 7 novembre 2003, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/11/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 85/511/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica (²).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/136/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/218/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE (⁵).

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

- (6) La decisione 2003/135/CE abroga le decisioni 1999/39/CE (¹), 1999/335/CE (²), 2000/281/CE (³) e 2002/161/CE (⁴) della Commissione che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.
- (7) La decisione 2003/136/CE abroga la decisione 2002/181/CE della Commissione (⁵), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.
- (8) La decisione 2003/218/CE abroga la decisione 2001/783/CE della Commissione (6), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.
- (9) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

IT

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Nella parte 3.1, al punto 1 (direttiva 85/511/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0011**: Decisione 2003/11/CE della Commissione del 10 gennaio 2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 82).»
- 2) Nella parte 3.2, dopo il punto 26 (decisione 2002/975/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
 - «27. **32003 D 0218**: Decisione 2003/218/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35).»
- 3) Nella parte 3.2, è soppresso il testo del punto 22 (decisione 2001/783/CE della Commissione).
- 4) Sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 3.2, dopo il punto 19 (decisione 2002/626/CE della Commissione), sono inseriti i seguenti punti:
 - «20. **32003 D 0135**: Decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47).
 - 21. **32003 D 0136**: Decisione 2003/136/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 52).»

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

5) Sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 3.2 è soppresso il testo dei punti 8 (decisione 1999/39/CE della Commissione), 10 (decisione 1999/335/CE della Commissione), 11 (decisione 2000/281/CE della Commissione), 15 (decisione 2002/161/CE della Commissione) e 16 (decisione 2002/181/CE della Commissione).

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/11/CE, 2003/135/CE, 2003/136/CE e 2003/218/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 138/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003 (1).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/42/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, (2) che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene (2).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/44/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, (3) recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/60/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante modifica della decisione 2000/258/CE che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, per quanto riguarda il riconoscimento di laboratori nei paesi terzi (4).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/130/CE della Commissione, del 26 febbraio 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire l'intero territorio della Germania nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e alcuni dipartimenti della Francia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni da tale malattia e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione (5).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/164/CE della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (6).
- Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/177/CE della Commissione, del 12 marzo 2003, recante modifica della decisione 1999/465/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri $(^7)$.

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/237/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di alcune province italiane come ufficialmente indenni dalla brucellosi (¹).
- (9) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

IT

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testi delle decisioni 2003/42/CE, 2003/44/CE, 2003/60/CE, 2003/130/CE, 2003/164/CE, 2003/177/CE e 2003/237/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 87 del 4.4.2003, pag. 13.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 138/2003

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Nella parte 4.2, al punto 14 (decisione 93/52/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32003 D 0044**: Decisione 2003/44/CE della Commissione del 17 gennaio 2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 37),
 - 32003 D 0237: Decisione 2003/237/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 87 del 4.4.2003, pag. 13).»
- 2) Nella parte 4.2, al punto 46 (decisione 1999/466/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0164**: Decisione 2003/164/CE della Commissione, del 10 marzo 2003 (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49).»
- 3) Nella parte 4.2, al punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:
 - «, modificata da:

ΙΤ

- 32003 D 0060: Decisione 2003/60/CE della Commissione del 24 gennaio 2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).»
- 4) Nella parte 4.2, al punto 60 (decisione 1999/465/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0177**: Decisione 2003/177/CE della Commissione del 12 marzo 2003 (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50).»
- 5) Nella parte 4.2, al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0130**: Decisione 2003/130/CE della Commissione del 26 febbraio 2003 (GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9).»
- 6) Nella parte 6.1, punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0042**: Decisione 2003/42/CE della Commissione del 10 gennaio 2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).»

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/83/CE della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica la direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/114/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/236/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (4).
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0236**: Decisione 2003/236/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 87 del 4.4.2003, pag. 12).»
- 2) Al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0083**: Decisione 2003/83/CE della Commissione del 5 febbraio 2003 (GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13).»

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 4.4.2003, pag. 12.

ΙΤ

«— **32003 D 0114**: Decisione 2003/114/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 29).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/83/CE, 2003/114/CE e 2003/236/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 140/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/181/CE della Commissione, del 13 marzo 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di ovini e caprini vivi (⁴).
- (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 R 0650**: Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione del 10 aprile 2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15).»
- 2) Al punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) della parte 7.2 viene aggiunto il testo seguente:
 - «, modificata da:
 - 32003 D 0181: Decisione 2003/181/CE della Commissione del 13 marzo 2003 (GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17).»

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15.

- 3) Dopo il punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente:
 - «20. **32003 D 0100**: decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/100/CE, 2003/181/CE e del regolamento (CE) n. 650/2003 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articlo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 141/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/1999 del 26 marzo 1999 (¹).
- (2) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2002 del 25 giugno 2002 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (³), rettificata dalla GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 43,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il punto 4f (direttiva 97/17/CE della Commissione) del capitolo IV viene aggiunto il punto seguente:
 - «4g. **32002 L 0040**: direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45), rettificata dalla GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 43.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) nell'allegato I della direttiva 2002/40/CE della Commissione sono inseriti i testi di cui alla sezione 6 dell'appendice 1 dell'allegato II del presente accordo;
- b) nell'allegato V della direttiva 2002/40/CE della Commissione sono inseriti i testi di cui alla sezione 6 dell'appendice 2 dell'allegato II del presente accordo.»
- 2) Le appendici 1 e 2 vengono integrate come indicato negli allegati I e II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 266 del 3.10.2002, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il punto 11f (direttiva 97/17/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:
 - «11g. **32002 L 0040**: direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45), rettificata dalla GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 43 (*).
 - (*) Elencata a titolo puramente informativo; per l'applicazione cfr. l'allegato II, Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) nell'allegato I della direttiva 2002/40/CE della Commissione sono inseriti i testi di cui alla sezione 6 dell'appendice 5 dell'allegato IV del presente accordo;
- b) nell'allegato V della direttiva 2002/40/CE della Commissione sono inseriti i testi di cui alla sezione 6 dell'appendice 6 dell'allegato IV del presente accordo.»
- 2) Le appendici 5 e 6 vengono integrate come indicato negli allegati III e IV della presente decisione.

Articolo 3

I testi della direttiva 2002/40/CE, rettificata dalla GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 43 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO I

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2003


Viene inserita la seguente sezione dopo la sezione 5 nell'appendice 1 dell'allegato II dell'accordo:

«SEZIONE 6


DIRETTIVA 2002/40/CE DELLA COMMISSIONE

(forni elettrici per uso domestico)

IS



NO



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2003

Viene inserita la seguente sezione dopo la sezione 5 nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo:

«SEZIONE 6

DIRETTIVA 2002/40/CE DELLA COMMISSIONE

(forni elettrici per uso domestico)

Nota Etichetta Allegato I	Scheda Allegato II	Vendita per corrispon- denza Alle- gato III	П	IS	NO
\otimes			Energia	Orka	Energi
\otimes			Forno elettrico	Rafmagnsbökunarofn	Elektrisk stekeovn
I	1	1	Produttore	Framleiðandi	Merke
II	2	1	Modello	Gerð	Modell
\otimes			Bassi consumi	Góð nýtni	Lavt energiforbruk
\otimes			Alti consumi	Slæm nýtni	Høyt energiforbruk
	3	2	Classe di efficienza energe- tica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	Orkunýtniflokkur …á kvar- ðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)	Klassifisering av energie- effektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
			Area di cottura	Bökunarrými	Stekeoverflate
V	5	3	Consumo di energia	Orkunotkun	Energiforbruk
V	5	3	kWh	kWh	KWh
V	5	3	Funzione di riscaldamento	Hitun	Oppvarmingsfunksjon
V	5	3	Convezione naturale	Hefðbundinn	Tradisjonell oppvarming
V	5	3	Convezione forzata	Blástursofn	Varmluft
V	5	3	Riferito a un carico norma- lizzato	Miðað við staðalálag	Basert på standardbela- stning
VI	6	4	Volume utile (litri)	Notkunarrými (lítrar)	Nettovolum (liter)
VII	7	5	Dimensioni	Stærð	Туре
VII	7	5	Piccolo	Lítill	Liten
VII	7	5	Medio	Meðal	Middels stor
VII	7	5	Grande	Stór	Stor

Nota Etichetta Allegato I	Scheda Allegato II	Vendita per corrispon- denza Alle- gato III	ІТ	IS	NO
	8		Tempo impiegato per la cottura di un carico nor- malizzato	Bökunartími við staðalálag	Koketid ved standardbela- stning
VIII	9	6	Rumore [dB (A) re 1 pW]	Hávaði (dB(A) re 1 pW)	Lydnivå (støy) (dB(A) re 1 pW)
⊗			Ulteriori informazioni sono contenute negli opuscoli relativi al prodotto	Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fyl- gja vörunum	Produktbrosjyrene innehol- der ytterligere opplysninger
	11		Superficie dell'area di cot- tura più grande	Stærð stærstu bökunar- plötu	Arealet til den største ste- keplaten
\otimes			Norma	Norm	Standard
			EN 50304	EN 50304	EN 50304
			Direttiva 2002/40/CE riguardante l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici	Tilskipun 2002/40/EB um orkumerkingar rafma- gnsbökunarofna	Direktiv 2002/40/EF om energimerking av elektriske stekeovner»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2003


Viene inserita la seguente sezione dopo la sezione 5 nell'appendice 5 dell'allegato IV dell'accordo:

«SEZIONE 6


DIRETTIVA 2002/40/CE DELLA COMMISSIONE

(forni elettrici per uso domestico)

IS



NO



ALLEGATO IV

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2003

Viene inserita la seguente sezione dopo la sezione 5 nell'appendice 6 dell'allegato IV dell'accordo:

«SEZIONE 6

DIRETTIVA 2002/40/CE DELLA COMMISSIONE

(forni elettrici per uso domestico)

Scheda Allegato II	Vendita per corrispon- denza Alle- gato III	ΙΤ	IS	NO
		Energia	Orka	Energi
		Forno elettrico	Rafmagnsbökunarofn	Elektrisk stekeovn
1	1	Produttore	Framleiðandi	Merke
2	1	Modello	Gerð	Modell
		Bassi consumi	Góð nýtni	Lavt energiforbruk
		Alti consumi	Slæm nýtni	Høyt energiforbruk
3	2	Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	Orkunýtniflokkur …á kvar- ðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)	Klassifisering av energie- effektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
		Area di cottura	Bökunarrými	Stekeoverflate
5	3	Consumo di energia	Orkunotkun	Energiforbruk
5	3	kWh	kWh	kWh
5	3	Funzione di riscaldamento	Hitun	Oppvarmingsfunksjon
5	3	Convezione naturale	Hefðbundinn	Tradisjonell oppvarming
5	3	Convezione forzata	Blástursofn	Varmluft
5	3	Riferito a un carico norma- lizzato	Miðað við staðalálag	Basert på standardbela- stning
6	4	Volume utile (litri)	Notkunarrými (lítrar)	Nettovolum (liter)
7	5	Dimensioni	Stærð	Туре
7	5	Piccolo	Lítill	Liten
7	5	Medio	Meðal	Middels stor
7	5	Grande	Stór	Stor
	Allegato II 1 2 3 5 5 5 5 7 7 7	Scheda Allegato II corrispondenza Allegato III 1 1 2 1 3 2 5 3 5 7 5 7 5 7	Scheda Allegato II denza Allegato III Energia Forno elettrico 1 1 Produttore 1 1 Modello Bassi consumi Alti consumi Alti consumi Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) Area di cottura S 3 Consumo di energia KWh S 3 Funzione di riscaldamento S 3 Convezione naturale S 3 Riferito a un carico normalizzato A Volume utile (litri) Piccolo Piccolo Medio	Schedal Allegato III denza Allegato III Energia Orka Energia Orka Forno elettrico Rafmagnsbökunarofn 1 1 Produttore Framleiðandi 2 1 Modello Gerð Bassi consumi Góð nýtni Alti consumi Slæm nýtni 3 2 Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) Area di cottura Bökunarrými Area di cottura Bökunarrými Area di cottura Bökunarrými 5 3 Consumo di energia Orkunotkun 5 3 kWh kWh 5 3 Funzione di riscaldamento Hitun 5 3 Convezione naturale Hefðbundinn 5 3 Riferito a un carico normalizzato 6 4 Volume utile (litri) Notkunarrými (lítrar) 7 5 Dimensioni Stærð 7 5 Piccolo Lítill 7 Meðal

N. 142/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (³),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32002 R 2382**: Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione del 30 dicembre 2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120),
 - 32003 R 0223: Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003 (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).»
- 2) Dopo il punto 54zzf [regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione] è inserito il seguente punto:
 - «54zzg. **32003 R 0223**: Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).»

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120.

⁽³⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

ΙΤ

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2382/2002 e (CE) n. 223/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 143/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione, del 1º aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (³),

DECIDE:

Articolo 1

Al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b) [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

- «— **32003 R 0545**: Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10),
- 32003 R 0599: Regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione del 1º aprile 2003 (GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 545/2003 e (CE) n. 599/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazione previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 144/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 108/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 61/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 R 0061**: Regolamento (CE) n. 61/2003 della Commissione del 15 gennaio 2003 (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 61/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 12.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 145/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 108/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 739/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (⁴),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **32003 R 0544**: Regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 7).
- 32003 R 0665: Regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione dell'11 aprile 2003 (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 7),
- 32003 R 0739: Regolamento (CE) n. 739/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 9).»

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 9.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 544/2003, (CE) n. 665/2003 e (CE) n. 739/2003 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 146/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 L 0023**: Direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 147/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere) (³), rettificata dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31.
- (4) La direttiva 2002/95/CE contiene un riferimento alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che non è integrata nell'accordo, ma che potrebbe essere integrata nell'accordo (4),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
 - «— **32003 L 0011**: Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45), rettificata dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31.»
- 2) Dopo il punto 12p [regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione] è inserito il seguente punto:
 - «12q. **32002 L 0095**: Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).»

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

IT

Articolo 2

I testi delle direttive 2002/95/CE e 2003/11/CE, rettificati dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 148/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ci-flutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (³),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32003 L 0031**: Direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003 (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3),
- **32003 L 0039**: Direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2003/31/CE e 2003/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 149/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2003 del 20 giugno 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 L 0016**: Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 257 del 9.10.2003, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 150/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 34/2003 del 19 aprile 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo, viene inserito il trattino seguente:

«— **32002 D 0359**: Decisione 2002/359/CE della Commissione del 13 maggio 2002 (GU L 127 del 14.5.2002, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della decisione 2002/359/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 154 del 13.6.2003, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 16.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 151/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2002 del 27 settembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«— **32002 L 0088**: Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/88/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 28.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 152/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 185, del 27 giugno 2002, che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998 [messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972] (²), come rettificata dalla GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 44,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI è modificato come segue:

- 1) al punto 3.39 (decisione n. 153) viene aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32003 D 0148**: Decisione n. 185 del 27 giugno 2002 (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 74), come rettificata dalla GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 44»;
- 2) al punto 3.51 (decisione n. 170) viene aggiunto il testo seguente:
 - «, modificata da:
 - 32003 D 0148: Decisione n. 185 del 27 giugno 2002 (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 74), come rettificata dalla GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 44.»

Articolo 2

I testi della decisione n. 185, rettificata dalla GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 74.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 153/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) e l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2003 del 20 giugno 2003 (¹).
- L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2003 del 20 giugno 2003 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (³).
- (4) La direttiva 2002/77/CE abroga, con effetto dal 25 luglio 2003, la direttiva 90/388/CEE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 5cf (decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il punto seguente:
 - «5cg. **32002 L 0077**: Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21) (*).
 - (*) Elencata a titolo puramente informativo; per l'applicazione cfr. l'allegato XIV.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "le regole di concorrenza del trattato CE" sono sostituiti dai termini "le regole di concorrenza dell'accordo SEE".»;

2) il testo del punto 3 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) è soppresso con effetto dal 25 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 257 del 9.10.2003, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 257 del 9.10.2003, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

IT

Articolo 2

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 13 (decisione 90/388/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:
 - «13a. **32002 L 0077**: Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

- all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "le regole di concorrenza del trattato CE" sono sostituiti dai termini "le regole di concorrenza dell'accordo SEE".»;
- 2) il testo del punto 13 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) è soppresso con effetto dal 25 luglio 2003.

Articolo 3

I testi della direttiva 2002/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 154/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XII (libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 48/2003 del 16 maggio 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«3. **32001 R 2560**: Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Gli enti creditizi autorizzati in Liechtenstein sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento fino al 1° luglio 2005.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2560/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.2003, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 155/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 17a (direttiva 91/671/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificata da:
- 32003 L 0020: Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003 (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/20/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 156/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 17g (direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32003 L 0026**: Direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/26/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 157/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56ca (direttiva 1999/35/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56cb. **32003 L 0025**: Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 158/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56f (direttiva 98/18/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificata da:
- 32003 L 0024: Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/24/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 159/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 119/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occore integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 560 [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«56p. **32003 R 0782**: Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 782/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 160/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«VI. RUMORE

32g. **32002 L 0049**: Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

ΙT

N. 161/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 136/2003 del 26 settembre 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, concernente l'utilizzazione delle informazioni ottenute da fonti diverse dalle indagini statistiche e i termini per comunicare i risultati dell'indagine 2003 sulla struttura delle aziende agricole (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 24a [regolamento (CE) n. 959/93 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«24b. **32003 R 0068**: Regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, concernente l'utilizzazione delle informazioni ottenute da fonti diverse dalle indagini statistiche e i termini per comunicare i risultati dell'indagine 2003 sulla struttura delle aziende agricole (GU L 12 del 17.1.2003, pag. 5).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento sono adattate nel modo seguente:

a) il testo seguente è inserito al termine dell'allegato I:

"Islanda: Archivi amministrativi per l'identificazione e la registrazione degli ani-

mali e dell'utilizzo delle terre agricole.

Registro degli aiuti alla produzione.

Liechtenstein: Nulla.

Norvegia: Domande di aiuti pubblici.

Sistema di identificazione dei bovini.";

⁽¹⁾ GU L 331 del 18.12.2003, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 12 del 17.1.2003, pag. 5.

IT

b) il testo seguente è inserito al termine dell'allegato II:

"Islanda	dicembre 2003-gennaio 2004	31.9.2004
Liechtenstein	aprile 2003	31.12.2004
Norvegia	giugno 2003	31.12.2004"»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 68/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 162/2003

del 7 novembre 2003

che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2003 del 16 maggio 2003 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12 (raccomandazione 2002/590/CE della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«13. **32001 H 0453**: Raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/453/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.2003, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

ΙT

N. 163/2003

del 7 novembre 2003

che modifica il protocollo n. 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 30 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2000 del 27 ottobre 2000 (¹).
- (2) Il programma statistico SEE deve basarsi sulla decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (²) e deve includere gli elementi del programma necessari per la descrizione e il monitoraggio di tutti i pertinenti aspetti economici, sociali e ambientali dello Spazio economico europeo.
- (3) Il programma statistico SEE deve tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (3).
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 30 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) prima del paragrafo 1 viene inserito quanto segue:
 - «I. Programma statistico 1998-2002»;
- 2) dopo il paragrafo 7 viene inserito quanto segue:
 - «II. Programma statistico 2003-2007
 - 1. Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati EFTA (OSA EFTA) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il comitato del programma statistico (CPS) stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza CPS/SEE conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza CPS/SEE stessa.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

2. Il programma statistico comunitario 2003-2007 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 7 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007. Tutti i campi principali e i temi del programma statistico comunitario 2003-2007 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

A partire dal 1º gennaio 2003, viene messo a punto un programma statistico annuale SEE specifico da parte dell'Ufficio di consulenza statistica in consultazione con il gruppo di lavoro dei capi degli istituti nazionali di statistica EFTA. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 7.

- 3. Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo senza diritto di voto ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.
- 4. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'OSA EFTA opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.

Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è determinato dal regolamento del Consiglio di cui al paragrafo 7.

5. A partire dal 1º gennaio 2003, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo riportato nelle linee di bilancio B5-6 0 0 A e B5-6 0 0 B o nell'articolo successivo (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.

Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente al pertinente memorandum d'intesa fra il Segretariato EFTA ed Eurostat riguardante il contributo EFTA relativo al presente paragrafo.

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

- 6. Viene redatta e presentata alla conferenza CPS/SEE di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel periodo tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007.
- 7. Il presente protocollo riguarda i seguenti atti comunitari:
 - 397 R 0322: Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1),
 - 32002 D 2367: Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).»

IT

Articolo 2

L'elenco dei comitati concordato dalle parti contraenti dell'accordo e contenuto nel verbale concordato al protocollo n. 30 dei negoziati per un accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati EFTA sullo Spazio economico europeo non pregiudica la partecipazione degli Stati EFTA ad altri comitati o organismi comunitari conformemente al paragrafo 3 del protocollo n. 30, modificato dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a partire dal 1º gennaio 2003.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 164/2003

del 7 novembre 2003

che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2000 del 10 novembre 2000 (¹).
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente Europa» (2003-2006) (²).
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il paragrafo 2d viene inserito il nuovo paragrafo seguente:
 - «2e. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1º gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica "COOPENER" e delle relative azioni.»;
- 2) al paragrafo 5 viene inserito il testo seguente:
 - «g) 32003 D 1230: Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente Europa" (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).»;
- 3) il testo «paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e) e f)» nei paragrafi 3 e 4 è sostituito da «paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g)».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

IT

N. 165/2003

del 7 novembre 2003

che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000 del 22 maggio 2000 (¹).
- (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000, del 22 maggio 2000, ha esteso la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo ai fini del sostegno, per un periodo di cinque anni, di misure destinate a ridurre le disparità sociali ed economiche tra le regioni, nell'intento di promuovere un costante ed equilibrato incremento degli scambi commerciali e delle relazioni economiche tra le parti contraenti. A tal fine è stato creato uno strumento finanziario per il periodo 1999-2003.
- (3) La clausola 10, paragrafo 2, dell'appendice 4 (Strumento finanziario SEE Modalità di applicazione) del protocollo n. 31 dell'accordo prevede che lo Stato beneficiario proponga i punti essenziali del progetto alla Commissione e al comitato dello strumento finanziario nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea.
- (4) Il comitato, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario, deve avere la possibilità di dispensare dalla fase di consultazione preliminare qualora ciò possa essere giustificato sulla base di criteri obiettivi,

DECIDE:

Articolo 1

La clausola 10 dell'appendice 4 (Strumento finanziario — Modalità di applicazione) del protocollo n. 31 dell'accordo è modificata come segue:

- 1) al paragrafo 2 è inserito il testo seguente:
 - «Il comitato può dispensare dal requisito della consultazione preliminare, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario e sulla base di criteri obiettivi.»:
- 2) la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:
 - «Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, o qualora sia stato deciso di dispensare da tale consultazione, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso.»

⁽¹⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 59.

IT

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.